XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1899

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PECORARO SCANIO, ARLACCHI, BRACCI MARINAI, CAMPATELLI, CANESI, CARLESIMO, CORNACCHIONE MILELLA, DANIELI, DELLA ROSA, DIANA, DUCA, FERRANTE, FUSCAGNI, GALLETTI, GIACCO, GILBERTI, GUERZONI, GALILEO GUIDI, INCORVAIA, INDELLI, LA CERRA, LUCCHESE, MANGANELLI, MARIANO, MAZZUCA, MILIO, NOVELLI, PARLATO, PETRELLI, PEZZONI, PIACENTINO, PORCARI, REBECCHI, ROTUNDO, SAIA, SALES, SCALIA, SCOZZARI, SIDOTI, SITRA, SODA, TARDITI, TORRE, TRIONE, ZACCHERA

Modifica all'articolo 159 del codice penale in materia di sospensione del corso della prescrizione dei reati

Presentata il 19 gennaio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, composta di un unico articolo, mira ad introdurre nell'ordinamento un'ulteriore fattispecie di sospensione del corso della prescrizione dei reati.

Negli ultimi anni infatti si è assistito ad un uso sempre più frequente del ricorso da parte della classe forense all'astensione dalle udienze dibattimentali e dalle attività processuali in genere nell'ambito del processo penale.

In taluni distretti di corte d'appello il fenomeno ha assunto dimensioni rilevanti

fino a provocare una prolungata interruzione dell'esercizio della giurisdizione penale e ciò ha dato origine ad un ampio dibattito sul fenomeno stesso.

La complessa e delicata questione della regolamentazione del diritto della classe forense ad utilizzare lo strumento dell'astensione dalle attività processuali non ha ricevuto peraltro alcuna soluzione ed anzi da più parti si è posta perfino in discussione la legittimità dell'astensione dalle udienze, specie nell'ambito dei procedimenti a carico di imputati detenuti.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Si è a tal proposito rilevato come l'impossibilità della definizione dei processi, originata dal fenomeno in questione, finisca con il ledere irrimediabilmente da un lato il diritto degli imputati, detenuti e non, alla tempestiva verifica dibattimentale del materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero, e dall'altro il diritto delle parti offese nonché l'interesse punitivo del quale è portatore lo Stato.

Gli effetti perversi dei quali si è appena detto, subiscono poi un moltiplicatore formidabile dalla situazione di intollerabile crisi del sistema giudiziario italiano che, come è ampiamente noto, ha provocato un rilevantissimo aumento dei tempi medi delle varie fasi processuali che culminano nella sentenza definitiva. In definitiva si è assistito ad un preoccupante aumento di casi di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

Se poi si considera come, negli ultimissimi anni, il fenomeno della corruzione, degli abusi e di comportamenti illeciti, nell'ambito della pubblica amministrazione e della politica in genere, nonché una sempre più intensa azione di repressione dei reati in materia di reati di criminalità organizzata, abbiano dato origine ad un altissimo numero di procedimenti penali, ci si può render conto della pericolosità dell'incremento di pronunce di prescrizione dei reati emanate dai giudici di merito e di legittimità.

Con la presente proposta di legge si propone pertanto di porre rimedio al citato fenomeno introducendo una ulteriore ipotesi di sospensione della prescrizione al fine di evitare che le frequenti astensioni degli avvocati, peraltro inequivocabile segno di un disagio derivante dalle sempre più difficili condizioni di esercizio della professione forense, abbiano come conseguenza oggettiva la estinzione di un numero di reati sempre maggiore.

D'altra parte la stessa Corte costituzionale, investita del problema specifico, ha peraltro formulato l'auspicio che la situazione in questione, definita « del tutto patologica » formi oggetto di attento esame da parte del legislatore (sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 1994).

L'introduzione nell'ordinamento penale della nuova fattispecie di sospensione della durata della prescrizione, così come formulata nella norma prevista dalla presente proposta di legge, risponde pertanto all'irrinunciabile esigenza di assicurare il corretto esercizio della giurisdizione penale in attesa che il legislatore affronti in maniera organica la problematica inerente alla regolamentazione del diritto all'astensione dalle attività processuali dei difensori.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. Dopo il primo comma dell'articolo 159 del codice penale è inserito il seguente:
- « Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso per il tempo della durata del rinvio dell'udienza in camera di consiglio, dell'udienza preliminare o della sospensione e rinvio del dibattimento, consenguenti a mancata presentazione, allontanamento o mancata partecipazione del difensore, anche d'ufficio, dell'imputato, dovuti a partecipazione ad astensione dalle udienze deliberata dalla categoria professionale forense che rendano l'imputato stesso privo di assistenza ».

DDL12-1899 Lire 500